



Sentenza n. 204/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 23786** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile sig. Malerba Carmelo consegnatario della Casa Circondariale di Castrovillari - Ministero della Giustizia - Dipartimento Penitenziario - Conto del Materiale - per l'esercizio finanziario 2021, conto giudiziale n. 40545;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza dell'8.7.2025 udito il Pubblico Ministero dott. Gianpiero Madeo, che ha concluso come da verbale di udienza; nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione penitenziaria.

PREMESSO IN FATTO

1. Con relazione n. 468/2023 il Magistrato istruttore rappresentava che il conto in esame era regolarmente sottoscritto con firma autografa sia del direttore dell'istituto che del contabile,

accompagnato dal provvedimento di parifica - decreto a firma del direttore p.t. -, dall'istruttoria non sono emerse discordanze e il conto è munito del visto di approvazione apposto dal direttore della Ragioneria territoriale dello Stato che ne riconosce la regolarità ai sensi dell'art. 623 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il Magistrato istruttore richiamava la normativa in materia (regio decreto 16 maggio 1920, n. 108, come integrato dalla successiva normativa di contabilità generale dello Stato; in particolare, per quanto attiene alla disciplina dell'agente contabile a materia, l'art. 44 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti) e rappresentava che il conto giudiziale, riassunto nel modello 57, presenta:

- consistenza iniziale (totale generale per le categorie 1-2-3-4-5-6, registro 43 - beni mobili) di € 15.538,59;
- nella sezione carico nuove introduzioni di € 197.839,87 con un totale carico generale di € 213.378,46;
- nella sezione scarico per uscita o distribuzione di materiale è indicato un totale di € 42.387,32 + 155.354,80 con un debito del contabile per differenza tra il carico e lo scarico di € 15.636,54;
- la consistenza a fine esercizio ammonta ad € 12.006,52 con una differenza in meno pari ad € 3.630,02.

Consegue, pertanto, che il conto *de quo* è stato reso a valore e non anche a quantità.

Rispetto a tali elementi, la relazione precisava che, per la gestione della contabilità dei materiali degli Istituti Penitenziari del Ministero della Giustizia, già dall'esercizio finanziario 2009, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha attivato, in ambiente web, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP che riguarda l'intera contabilità del patrimonio.

Inoltre, richiamava gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 e l'art. 626, evidenziando che il debito e il credito devono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione e secondo il valore risultante degli inventari o dalle tariffe generali adottate per alcuni servizi.

Quindi richiamava l'art. 628 (secondo cui la Corte dei conti, nel giudizio dei conti a materia, non giudica del valore degli oggetti), nonché il parere n.2/2015/CONS delle Sezioni riunite in sede consultiva, con riferimento al conto giudiziale dei beni mobili e rappresentava che dal primo esame del conto e della documentazione prodotta, era emersa una insufficiente ed incompleta rappresentazione della gestione, riferita esclusivamente al valore dei beni e senza riferimento alle quantità.

Pertanto, il Magistrato istruttore, data l'oggettiva impossibilità di procedere all'esame del conto, in presenza di un conto giudiziale non rappresentativo della gestione, sottoponeva all'esame del Collegio la questione preliminare sulla procedibilità o meno

dell'esame del conto, chiedendo di adottare i provvedimenti al riguardo.

2. L'agente contabile depositava la propria memoria – trasmessa dal settore conti in data 22.1.2024 – con la quale rappresentava di aver proceduto alle operazioni tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di avere utilizzato, dal 2009, l'applicativo c.d. "Sigma Dap", il quale non prevede la separazione tra soggetti "a debito di custodia" e "a debiti di vigilanza". Aggiungeva che, al fine di adeguarsi alle pronunce della Corte dei conti, è stato adottato un sistema (INIT) con applicativo dal 2021 (richiamando una nota di sollecito n. 193299 dell'11/5/2023 del Capo del DAP al MEF, con la quale si chiedeva di procedere celermente all'adeguamento del sistema informativo INIT, per consentire l'elaborazione dei modelli con distinzione tra beni soggetti a debito di custodia e di vigilanza); applicativo ancora non adottato.

Pertanto, l'agente indicava di aver rielaborato due prospetti (generale ed analitico) in formato *Excel* allegati, rappresentandoli nella memoria.

3. Con sentenza-ordinanza collegiale depositata il 28 febbraio 2024 n. 19/2024, veniva disposta la rimessione degli atti al Magistrato istruttore del conto al fine di completare l'esame dello stesso, alla luce della memoria e della nuova documentazione versata agli atti del giudizio.

4. All'esito dell'esame della documentazione trasmessa il magistrato istruttore rappresentava quanto segue:

- il conto giudiziale oggetto del presente giudizio riguarda solo il registro 43 intestato ai "beni mobili" comprendenti le categorie da 1 a 6. Il prospetto analitico elenca le categorie I-III e V, relative ai beni mobili confluite nel conto giudiziale, distinte per codice classificazione e rispettivi totali, sia per ciò che riguarda le consistenze iniziali, il carico lo scarico e le consistenze finali, rilevando l'esatta corrispondenza con quanto iscritto sul conto;

- esatta corrispondenza si evidenzia anche con il prospetto di conto giudiziale elaborato dall'Ufficio patrimonio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

- inoltre, ciascun totale relativo a ciascuna sezione del conto giudiziale, è stato esattamente determinato dall'agente contabile, nella memoria depositata, in cui sono stati elaborati vari prospetti riassuntivi distinti per debito (del custode), beni consegnati, credito per gli oggetti e le materie distribuite e le consistenze a fine esercizio. Per ciascun prospetto sono state indicate le categorie, il valore e le quantità totali per ciascuna categoria. Pertanto, il magistrato istruttore proponeva di dichiarare la regolarità del conto ed il discarico dell'agente contabile.

5. All'udienza dell'11 giugno 2024 il P.M. ha concluso per la regolarità del conto giudiziale con il conseguente discarico

dell'agente contabile.

6. Con ordinanza n. 59/2024 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per un supplemento d'istruttoria rinviando all'udienza dell'11.12.2024.

7. Con relazione integrativa il Magistrato istruttore, all'esito dell'esame della documentazione trasmessa, rappresentava che il Direttore della casa circondariale attestava che i verbali di consegna dei beni, dati in uso ai diretti destinatari, risultavano sottoscritti da personale appartenente al Comparto Funzioni Centrali e di Polizia Penitenziaria.

Veniva poi richiamata la modalità di consegna del materiale e indicata la trasmissione delle fatture d'acquisto e tutti i verbali giustificativi delle operazioni di scarico (verbali di consegna, fuori uso, ecc.), delle varie circolari di interesse (circolare DAP 361763.U del 14 ottobre 2020, circolare DAP 0420515.U del 23 novembre 2020; circolare Provveditorato regionale della Calabria n. 45267 del 15 dicembre 2020) e in particolare nella circolare DAP 361763.U del 14 ottobre 2020 il Capo Dipartimento presso il Ministero della Giustizia – Ufficio II – programmazione finanziaria e controllo di gestione ha disposto: *“Considerate le difficoltà organizzative derivanti dal cambiamento della modalità di resa del conto giudiziale del materiale, le articolazioni non destinate di provvedimenti censori e che utilizzano il sistema SIGMA DAP potranno attendere il nuovo applicativo per adeguarsi alle presenti disposizioni”*.

Veniva indicato per i buoni di carico che i beni provengono per la maggior parte da cessioni da altre case circondariali e per alcuni beni la valorizzazione è solo simbolica (es. 1 euro), per altri beni la cessione è a titolo gratuito, altri beni sono valorizzati, altri beni risultano acquistati e sono state trasmesse le fatture elettroniche (acquisto n. 1 condizionatore ed alcuni mobili da ufficio) e il totale del carico (a valore) dei buoni di carico corrisponde al totale carico generale del conto (€ 197.839,87 – acquisizioni secondo le modalità su indicate + fatture elettroniche di acquisto).

Quanto ai buoni di scarico le cessioni sono state fatte in gran parte o gratuitamente o per fuori uso, molti beni sono stati inviati al macero (sono stati trasmessi i verbali), alcuni veicoli sono stati rottamati.

Il totale degli scarichi verificati dalla documentazione trasmessa (schede + verbali), corrisponde al totale iscritto sul conto giudiziale (€ 42.378,32). Veniva rilevato che alcuni buoni sono a firma di altro consegnatario sig. Luigi Villella.

Pertanto, concludeva per la regolarità del conto ed il discarico dell'agente contabile.

8. All'udienza dell'11.12.2024 il Pubblico ministero concludeva per l'improcedibilità del conto.

9. Con ordinanza n. 8/2025 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per ulteriore istruttoria, rinviando all'udienza dell'8 luglio 2025.

10. In data 28.5.2025 il Magistrato istruttore depositava la relazione conclusiva, rappresentando l'amministrazione ha trasmesso una relazione a firma del direttore della Casa circondariale nella quale sono indicati i passaggi effettuati per la consegna dei beni detenuti con debito di custodia, trasferiti ed assegnati agli utilizzatori finali, con allegati alcuni atti organizzativi ed i verbali di consegna.

L'esame del conto ha riguardato:

- solo il registro 43 intestato ai "beni mobili" comprendenti le categorie da 1 a 6.

Il prospetto analitico elenca le categorie I-III e V, del solo registro 43 relative ai beni mobili confluite nel conto giudiziale, distinte per codice classificazione e rispettivi totali, sia per ciò che riguarda le consistenze iniziali, il carico lo scarico e le consistenze finali, rilevando l'esatta corrispondenza con quanto iscritto sul conto; esatta corrispondenza si evidenzia anche con il prospetto di conto giudiziale elaborato dall'Ufficio patrimonio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sempre relativamente alle categorie I-III e V, del registro 43 relative ai beni mobili.

Pertanto, il Magistrato Istruttore, alla luce dell'intervenuta giurisprudenza della Sezione con la sentenza n. 97/2025 (che ha definitivamente chiarito come con l'avvenuta consegna del materiale da parte del consegnatario, o del sub-consegnatario all'utilizzatore finale, l'obbligo di custodia si converte *ipso facto*

in obbligo di vigilanza sullo stesso e sul suo corretto uso, così superando il parere negativo del 2014 richiamato dall'Amministrazione), rappresentava che la parziale e frammentaria trasmissione della documentazione, il deposito originario del prospetto di conto riassuntivo dei beni detenuti con debito di custodia (solo a valore e non anche a quantità) afferente al registro 43, non consentono di dichiarare la regolarità del conto.

Dunque, concludeva che il conto giudiziale in esame è carente dei requisiti di sostanza e di forma che ne consentano la giustiziabilità, ai sensi della disciplina sostanziale e processuale del giudizio di conto, e deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

11. All'udienza dell'8 luglio 2025 il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria d'improcedibilità.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. In adesione con la prospettazione del Pubblico Ministero e della relazione conclusiva il conto va dichiarato improcedibile. Infatti, sia la relazione conclusiva del Magistrato istruttore che le conclusioni del Pubblico Ministero richiamano la recente sentenza della sezione (n. 97/2025) che ha ridefinito in termini analitici il perimetro normativo della fattispecie oggi all'esame del Collegio e che costituisce punto di riferimento per la definizione del presente giudizio, richiamandone espressamente ai fini motivazionali le argomentazioni ivi contenute.

In particolare, la sentenza citata, dopo aver richiamato la disciplina del r.d. n. 827/1924 e del d.P.R. n. 254/2002, analizza compitamente le norme di dettaglio, per quanto di interesse nella fattispecie di cui si discute, recate dal r.d. n. 1908/1920.

In particolare, vengono in rilievo l'art. 581 (*“Per gli oggetti mobili di casermaggio, di biancheria ecc. dati in uso ai comandanti, capiguardia, capi sorveglianti, ed a quanti altri possano avervi diritto per disposizioni regolamentari o per speciali convenzioni, debbono compilarsi verbali di consegna che si rinnovano ad ogni cambiamento del personale, per stabilire la responsabilità degli utenti in rapporto alla buona conservazione degli oggetti. I detti verbali vengono conservati dal contabile”*), l'art. 673 che disciplina la classificazione della contabilità del materiale in diverse categorie e l'art. 675 (*“Tutti i mobili, arredi, suppellettili, gli oggetti di vestiario e biancheria; le macchine, gli attrezzi e gli utensili per le lavorazioni e per le industrie agricole, non che le macchine, gli attrezzi e i materiali da costruzione pel fabbricato; le materie da lavoro; i manufatti e i prodotti agricoli; ed infine i generi commestibili e combustibili, all'atto della loro introduzione nello stabilimento o dello scarico dagli inventari, vengono di volta in volta iscritti in speciali prospetti di variazione, che firmati dal Direttore, dal vice-direttore o dal contabile, costituiscono anche ad ogni effetto legale gli ordini di carico e scarico richiesti dall'art. 30 del regolamento di contabilità generale dello Stato”*).

Inoltre, l'art. 679 del r.d. n. 1908/1920 dispone che il passaggio

dei mobili, del vestiario, del casermaggio, delle macchine, degli utensili, degli attrezzi, del bestiame morto e dei prodotti agricoli deperiti, alla categoria degli oggetti fuori uso, è disposto in seguito a decreto ministeriale e che *“Gli elenchi per la compilazione di questi verbali si desumono da registro analogo, in cui con l'intervento del Direttore, del vice-direttore e del contabile, vengono annotati tutti gli oggetti riconosciuti non più servibili (...)”*, l'art. 681 dispone che *“Tutti gli oggetti che non possono per loro natura essere iscritti negli inventari, come quelli soggetti a facile deperimento, rottura o dispersione, e che vengono fiduciosamente affidati alla custodia del contabile per la distribuzione secondo il bisogno, sono da questi iscritti su speciale registro”*, mentre l'art. 683 che *“Nella verifica alla fine di ogni esercizio, gli impiegati indicati nell'articolo precedente, procedono all'estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancheria, vestiari, macchine ed utensili per constatarne la condizione di servibilità in rapporto ai prezzi di stima da stabilire e da inscrivere negli inventari. Le quote di deperimento attribuite al valore del materiale mobile, sono giustificate con apposito verbale dopo la chiusura degli inventari stessi.”*.

L'art. 730 del r.d. n. 1908/1920 stabilisce, infine, che *“Il contabile ha la gestione del denaro e delle materie occorrenti pei servizi dello stabilimento, ed è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità comuni agli impiegati investiti di tale incarico, a norma del*

regolamento per la contabilità generale dello Stato"; tale disposizione, oltre ad indicare in maniera tassativa i principali doveri del contabile, dispone, tra l'altro, che quest'ultimo è tenuto a compilare alla fine dell'esercizio, o della sua gestione, i conti giudiziali delle due amministrazioni (domestica e industriale) e delle altre gestioni contabili allo stesso attribuite, "b) *il prospetto di situazione della contabilità del materiale cui debbono unirsi i prospetti delle variazioni degli inventari ed il conto giudiziale relativo, allegandovi tutti gli inventari del materiale e lo stato di confronto fra i risultati della cassa e quelli del materiale, il conto della trasformazione ed il verbale di verifica della cassa a fine esercizio, e di consegna della cassa stessa al passaggio di gestione.*", "c) *il riepilogo dei diversi conti giudiziali da presentarsi alla Corte dei conti ed elenco di crediti alla fine dell'esercizio o di gestione; d) i prospetti del movimento del materiale mobile ed infisso di proprietà dello Stato*;", oltre che tenere tutti gli altri registri che si ritengono necessari per la regolarità della gestione.

In ragione della disciplina richiamata e delle ultime conclusioni rassegnate dal P.M., appare evidente che il conto della gestione oggetto di esame, nonostante le ripetute integrazioni istruttorie, non appare rappresentativo della intera gestione, con particolare riferimento all'attività svolta dai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria che ricevono i beni dal consegnatario. Non è dato di comprendere, infatti, quale sia la natura giuridica

della funzione disimpegnata dai responsabili di servizio destinatari della consegna e se la stessa comporti il permanere di un debito di custodia o di vigilanza.

Infatti, la qualificazione dei soggetti che hanno ricevuto in consegna i beni da parte dell'agente contabile appare generica, avuto riguardo alla effettiva responsabilità disimpegnata da ciascuno di loro all'interno della struttura con riguardo al maneggio dei beni mobili e non risulta, dai verbali di consegna dei beni da parte del consegnatario, la effettiva destinazione e gestione degli stessi, come obbligatoriamente previsto dalla disciplina sopra richiamata, né l'attività relativa alla successiva distribuzione o all'utilizzo legato al posto di servizio dei beni affidati, al fine della verifica della natura della loro gestione da parte del personale affidatario (agente amministrativo, contabile secondario o sub-consegnatario).

Pertanto, non risulta se con la consegna dei beni da parte del consegnatario al personale si sia effettivamente estinto il debito di custodia da parte dell'agente contabile o se, viceversa, lo stesso permanga in ragione della qualifica di contabili secondari o sub-consegnatari dei soggetti affidatari dei beni, derivante dalla sussistenza in capo agli stessi di un medesimo debito di custodia. A ciò si aggiunga che non risultano i rendiconti amministrativi dei sub-consegnatari competenti presso ciascuna articolazione funzionale dell'istituto penitenziario, affidatari dei beni da parte dell'agente contabile, da cui evincere la eventuale

sussistenza in capo agli stessi di un debito di vigilanza e non di custodia, in ragione della effettiva consegna dei beni agli utilizzatori finali.

Al riguardo, appare sufficiente ricordare che ai fini dell'esame della gestione del consegnatario dell'istituto penitenziario, è necessario verificare la esatta indicazione delle materie esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione (risultanti dall'inventario) e da quelli avuti in consegna nel corso del periodo oggetto di verifica del credito, costituito dai valori distribuiti (agli utilizzatori finali o agli agenti responsabili) e delle rimanenze, costituite dai valori che sono rimasti presso l'agente a chiusura del periodo di riferimento (risultanti dall'inventario dell'anno successivo). Tra i valori rimasti presso l'agente vanno considerati anche quelli che sono stati affidati ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria ma che non sono stati oggetto di distribuzione o di utilizzazione finale. Ne deriva che, ai fini dell'effettiva comprensione della gestione contabile oggetto del presente giudizio, era necessario acquisire, per ciascun dipendente in servizio presso l'istituto penitenziario, affidatario dei beni da parte del consegnatario, per la successiva distribuzione o per l'utilizzo legato al posto di servizio, tutta la documentazione attestante la gestione dagli stessi effettivamente svolta e ciò al fine di verificare se trattasi di contabili secondari o sub-consegnatari, con la conseguente necessità di allegare il conto della propria gestione al conto giudiziale in esame, o di agenti amministrativi,

tenuti a rendere il conto solo all'amministrazione penitenziaria.

La carenza di una siffatta documentazione contabile, parte sostanziale fondamentale del conto giudiziale in esame, non consente al Collegio di poter verificare per intero la regolarità della gestione, con la conseguente declaratoria di improcedibilità dello stesso.

Si osserva, infine, che la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, e, pertanto, l'agente contabile resta, comunque, responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e che, nel caso in cui non provveda a ricompilare e depositare i conti giudiziali dichiarati improcedibili, la Procura erariale può attivare nei suoi confronti il giudizio per resa di conto.

13. Trattandosi di pronuncia in rito, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., le spese del giudizio vanno compensate.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23786** del Registro di Segreteria:

- dichiara improcedibile il conto;
- spese compensate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 8 luglio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

